



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive

Autorizzazione Unica in Sanatoria n. 09 del 21 gennaio 2013

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 01.06.1998 con Prot. Gen.le n. 20425 del 01.06.1998 dal Dr. **Toti Lombardozi**, nato a Firenze (FI) il 08.11.1937 e residente in Milano (MI) Via Piolti de' Bianchi G. n. 26, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ditta "**Soc. S.A.I.M.I. s.p.a.**" con sede legale in Carrara (MS) Via Antica Massa n. 67, volta ad ottenere il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di opere edili di parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento della superficie coperta di un fabbricato industriale sito in Carrara, loc. La Piastra di Torano, catastalmente distinto al foglio 20, mappali 104, 88 e 91;

PRESO ATTO che la Commissione edilizia, nella seduta n. 33 del 12.12.1998, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa alle condizioni espresse dall'Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Carrara (parere favorevole condizionato alla realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale);

DATO ATTO che l'iter istruttorio relativo all'istanza di che trattasi risulta essere stato concluso in data 14.12.1998 con proposta di accoglimento dell'istanza redatta dal Responsabile del Procedimento;

ATTESO che, prima del rilascio della concessione edilizia, in data 23.12.1998, è stato effettuato un sopralluogo d'ufficio, presso la suddetta località, durante il quale è stato accertato che le opere edili ed impiantistiche, oggetto dell'istanza depositata in data 01.06.1998, risultavano essere state già completate sia strutturalmente che funzionalmente;

PRESO ATTO che, in data 24.12.1998 (Prot. 6332/AAT-98) è stata emessa nei confronti della società S.A.I.M.I. spa ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio prescritto dagli artt. 4 e 7 della Legge 28.02.1985 n. 47;

DATO ATTO che la società S.A.I.M.I. spa, in data 14.01.1999 con nota Prot. n. 2680/189, ha inoltrato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della Legge 47/85, per la realizzazione delle opere abusivamente realizzate sul fabbricato industriale sito in Carrara, loc. La Piastra di Torano, catastalmente distinto al foglio 20, mappali 104, 88 e 91;

ATTESO che, in data 19.11.1999, con atto di Diniego n. 183NA/99, l'istanza depositata in data 14.01.1999 è stata respinta in quanto le opere abusive risultano "*non ammesse dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza in sanatoria*";

PRESO ATTO che, a seguito del provvedimento di diniego dell'istanza finalizzata al rilascio di accertamento di conformità, il competente Ufficio Comunale ha provveduto ad emanare, in data 23.11.1999, ordinanza di demolizione Prot. n. 6332/98;

DATO ATTO che la società S.A.I.M.I. spa ha promosso ricorso innanzi al TAR Toscana avverso il provvedimento di diniego dell'istanza e l'ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate;

ATTESO che il Tribunale Amministrativo adito, con sentenza n. 502/2012, ha accolto le richieste della ditta ricorrente ritenendo sussistente un difetto di motivazione in relazione al diniego dell'istanza finalizzata al rilascio dell'accertamento di conformità e l'illegittimità, in via derivata, dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione;

PRESO ATTO che, con atto a rogito Notaio Dott. Riccardo Genghini (Rep. N. 37309 – Racc. n. 8875) del 02.10.2007, la società OMYA spa ha incorporato la società S.A.I.M.I. spa;

VISTA l'istanza depositata in data 25.09.2012 con Prot. Gen.le n. 48187 del 25.09.2012 con la quale, l'Avv. Giovanni Gerbi, in nome e per conto della società OMYA spa, ha richiesto il riesame dell'istanza depositata in data 01.06.1998 riqualificando la stessa quale richiesta di accertamento di conformità in sanatoria e,

conseguentemente, applicando alla stessa la disciplina vigente alla data di esecuzione delle opere ed alla data di presentazione della domanda;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'Ing. Gian Paolo Fantin, nella sua qualità amministratore delegato della società OMYA spa, ha dichiarato ed asseverato, allegando documentazione fotografica e fatture risalenti all'anno 1998, che i fabbricati oggetto dell'istanza depositata in data 01.06.1998 erano, alla data di presentazione dell'istanza, già completati nelle loro volumetrie essenziali;

VISTA la nota Prot. n. 1428 del 08.10.2012 con la quale, preso atto del fatto che l'istanza andava effettivamente riqualificata come accertamento di conformità in sanatoria, è stato comunicato al competente Ufficio Comunale la non opportunità di proporre appello avverso la sentenza del TAR Toscana;

VISTO il parere favorevole in via di sanatoria espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta n. 26 del 16.11.2012 motivato in considerazione del fatto che le opere contestate erano già state realizzate e che l'istanza avrebbe dovuto essere riqualificata quale richiesta di sanatoria;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 134 del 21.11.2012 con la quale:

- è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 12.786,00 (Euro dodicimilasettecentottantasei/00) ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 6, della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni

- il rilascio dell'autorizzazione unica in sanatoria è stato subordinato al pagamento dei contributi di cui al Titolo VII della L.R.T. 1/2005 per un totale di € 12.786,00 (Euro dodicimilasettecentottantasei/00) di cui € 6.935,00 (Euro seimilanovecentotrentacinque/00) per oneri di urbanizzazione primaria ed € 5.850,00 (Euro cinquemilaottocentocinquanta/00) per oneri di urbanizzazione secondaria;

ACCERTATO che gli importi sopra citati, relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 140, comma 6, della L.R. 1/2005 e s.m.i., risultano essere stati interamente versati dalla ditta richiedente in data 08.01.2013 con rev. n. 121, 122 e 123 della Cassa di Risparmio di Carrara;

ATTESO che, a seguito di variazioni intervenute, l'area di che trattasi risulta attualmente distinta al catasto al foglio 20, mappale 104 (ex mappali 104, 88 e 91);

PRESO ATTO che la richiedente ha la disponibilità dell'unità immobiliare sita in Carrara, loc. La Piastra di Torano, catastalmente distinto al foglio 20, mappale 104;

VERIFICATO che sussiste il requisito della doppia conformità previsto dall'art. 140, comma 1, della L.R. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni per ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria, essendo le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle stesse ed alle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza sopra indicata depositata in data 01.06.1998;

VISTA la Legge 28.02.1985 n. 47;

VISTA la L.R.T. 52/1999;

VISTA la documentazione allegata all'istanza;

RILASCIA

All'Ing. Fantin Gian Paolo, nato a La Spezia (SP) il 20.08.1964 e residente in Albiano Magra (MS) Via della Libertà n. 1, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ditta "OMYA s.p.a." con sede legale in Carrara, loc. Avenza, Via Antica Massa n. 67, P.IVA 04241100157, l'Autorizzazione Unica in Sanatoria, per le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo sul fabbricato industriale sito in Carrara, loc. La Piastra di Torano, catastalmente distinto al foglio 20, mappale 104 secondo quanto rappresentato negli elaborati grafici (n. 19 tavole) allegati alla presente autorizzazione unica in sanatoria per farne parte integrante e sostanziale.

Le opere abusive delle quali è stata accertata la conformità sono quelle rappresentate negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento edilizio in sanatoria. Ogni altra opera da realizzare sull'immobile sopra descritto, anche al solo scopo di completamento funzionale, dovrà essere oggetto di successivo e separato provvedimento abilitativo che potrà essere rilasciato solo a seguito di positiva verifica circa la sua conformità edilizia ed urbanistica.

La presente autorizzazione unica in sanatoria è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria nella misura di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

La presente autorizzazione unica in sanatoria è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

ALLEGATI:

- n. 1 copia degli elaborati grafici debitamente vistati.

Carrara, 21 gennaio 2013



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li, ...28.01.13.....

Il soggetto autorizzato

Michele Ricci



